

# GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76°

ROMA - Mercoledì, 19 giugno 1935 - ANNO XIII

Numero 143

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

|  | Anno   | Sem. | Trim. |
|--|--------|------|-------|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II). | L. 108 | 63   | 45    |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale)   | 240    | 140  | 100   |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | 72     | 45   | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale)   | 160    | 100  | 70    |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nei limiti del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2648, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO:  
50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:  
50-107 - 50-033 - 53-914

La « Gazzetta Ufficiale », e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

1935

LEGGE 1° aprile 1935-XIII, n. 910.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, recante norme integrative del R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, che modifica l'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi . . . . . Pag. 3046

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 911.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l'approvazione di nuove « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato ». . . . . Pag. 3047

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 912.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, recante nuove norme per la emissione delle licenze di fabbricazione, riparazione e vendita di apparecchi e materiali radioelettrici . . . . . Pag. 3047

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 913.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1934, n. 1818, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Turchia, stipulato mediante scambio di note ad Ankara il 29 settembre 1934, a modifica di voci comprese nella lista n. 4 annessa agli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile stesso anno. . . . . Pag. 3047

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 914.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 dicembre 1934, n. 2059, riguardante l'autorizzazione all'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano ad assegnare contingenti supplementari di produzione . . . . . Pag. 3047

LEGGE 6 maggio 1935-XIII, n. 915.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 14 gennaio 1935, n. 40, concernente la corresponsione del contributo statale sugli interessi dei mutui per il bonificamento dell'Agro Romano . . . . . Pag. 3048

LEGGE 6 maggio 1935-XIII, n. 916.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2237, concernente il finanziamento delle opere di riparazione dei danni alluvionali nelle provincie di Pescara e di Chieti. . . . . Pag. 3048

REGIO DECRETO 18 aprile 1935-XIII, n. 917.

Regolamento per il lavoro forzato od obbligatorio nelle Colonie . . . . . Pag. 3048

REGIO DECRETO-LEGGE 16 maggio 1935-XIII, n. 918.

Decorrenza del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle Divisioni Camicie Nere . . . . . Pag. 3050

REGIO DECRETO 18 aprile 1935-XIII, n. 919.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933, n. 284, riguardante le norme relative alla distribuzione di maschere antigas . . . . . Pag. 3050

**REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. 920.**  
 Autorizzazione al Patronato scolastico di Trento ad alienare parte del suo patrimonio . . . . . Pag. 3052

**REGIO DECRETO 24 aprile 1935-XIII, n. 921.**  
 Autorizzazione al Patronato scolastico di Treviso ad alienare parte del suo patrimonio . . . . . Pag. 3052

**REGIO DECRETO 4 aprile 1935-XIII, n. 922.**  
 Erezione in ente morale della Fondazione « Coniugi Fabbri », con sede in Chiaravalle . . . . . Pag. 3052

**REGIO DECRETO 29 aprile 1935-XIII, n. 923.**  
 Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache della Visitazione di S. Maria, in Modena. Pag. 3052

**REGIO DECRETO 16 maggio 1935-XIII, n. 924.**  
 Approvazione del nuovo statuto organico della R. Agenzia dei Prestiti per il raggruppamento di amministrazione con la Cassa di risparmio di Firenze . . . . . Pag. 3052

**DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1935-XIII.**  
 Limiti di età per l'ammissione nei ruoli dei lavoratori portuali . . . . . Pag. 3053

**DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1935-XIII.**  
 Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Firenze . . . . . Pag. 3053

**DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1935-XIII.**  
 Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Jorik Bazzoli di Edgardo . . . . . Pag. 3053

**DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1935-XIII.**  
 Facilitazioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato per le famiglie residenti in Italia . . . . . Pag. 3054

**DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1935-XIII.**  
 Costituzione della Consulta dell'Ente Nazionale Serico. Pag. 3054

**DECRETI PREFETTIZI:**  
 Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . . . Pag. 3054

#### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

##### Ministero della guerra:

R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare . . . . . Pag. 3059

R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 822, recante modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo, avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166 . . . . . Pag. 3059

##### Ministero delle finanze:

R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 724, riguardante l'aumento del contingente annuo di « linters » greggi destinati, previa idrofilizzazione, alla fabbricazione del rayon con processo cuproammoniacale, da ammettere in esenzione da dazio . Pag. 3060

R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 725, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione. Pag. 3060

#### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

##### Ministero delle finanze:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3060

Ruoli di anzianità . . . . . Pag. 3060

Diffida per conversione di titoli del consolidato 5 per cento. Pag. 3060

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 3060

Rettifiche d'intestazione . . . . . Pag. 3061

#### CONCORSI

**Regia prefettura di Cremona:** Concorsi a posti di sanitari condotti . . . . . Pag. 3067

**Regia prefettura di Venezia:**  
 Concorso a posti di medico-chirurgo condotto . . . . . Pag. 3067

**Regia prefettura di Frosinone:** Concorsi a posti di sanitario condotto . . . . . Pag. 3068  
 Concorso a posti di levatrice condotta . . . . . Pag. 3068

## LEGGI E DECRETI

**LEGGE 1° aprile 1935-XIII, n. 910.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, recante norme integrative del R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, che modifica l'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi.

#### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
 RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
 Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

##### Articolo unico.

E convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, contenente norme integrative del R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, che modifica l'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI  
 — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 911.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l'approvazione di nuove « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato ».

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E convertito in legge il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, con il quale è stato approvato il nuovo testo delle « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 912.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, recante nuove norme per la emissione delle licenze di fabbricazione, riparazione e vendita di apparecchi e materiali radioelettrici.

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, recante nuove norme per la emissione delle licenze di fabbricazione, riparazione e vendita di apparecchi e materiali radioelettrici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 913.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1934, n. 1818, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Turchia, stipulato mediante scambio di note ad Ankara il 29 settembre 1934, a modifica di voci comprese nella lista n. 4 annessa agli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile stesso anno.

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1934, n. 1818, che ha dato esecuzione nel Regno, all'Accordo fra l'Italia e la Turchia, stipulato mediante scambio di note ad Ankara il 29 settembre 1934, a modifica di voci comprese nella lista n. 4, annessa agli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile stesso anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 914.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 dicembre 1934, n. 2059, riguardante l'autorizzazione all'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano ad assegnare contingenti supplementari di produzione.

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2059, riguardante l'autorizzazione all'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano ad assegnare contingenti supplementari di produzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 6 maggio 1935-XIII, n. 915.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 14 gennaio 1935, n. 40, concernente la corresponsione del contributo statale sugli interessi dei mutui per il bonificamento dell'Agro Romano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 gennaio 1935-XIII, n. 40, concernente la corresponsione del contributo statale sugli interessi dei mutui per il bonificamento dell'Agro Romano, con la seguente modificazione:

All'art. 1 è sostituito il seguente:

« Art. 1. — Ferme restando tutte le altre disposizioni regolatrici della concessione dei mutui previsti dalle leggi sul bonificamento dell'Agro Romano, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può negare o ridurre il concorso previsto dalle leggi stesse sull'interesse dei mutui anzidetti, in relazione ai prevedibili risultati economici delle opere finanziate, purchè in misura tale da non escludere per i proprietari la convenienza della bonifica ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 6 maggio 1935-XIII, n. 916.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2237, concernente il finanziamento delle opere di riparazione dei danni alluvionali nelle provincie di Pescara e di Chieti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2237, concernente il finanziamento delle opere di riparazione dei danni alluvionali nelle provincie di Pescara e di Chieti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO 18 aprile 1935-XIII, n. 917.

Regolamento per il lavoro forzato od obbligatorio nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Vista la legge organica per la Libia 3 dicembre 1934, n. 2013;

Vista la legge organica per l'Eritrea e la Somalia Italiana 6 luglio 1933, n. 999;

Vista la legge 29 gennaio 1934, n. 274, con la quale è stata resa esecutiva nel Regno, possedimenti e colonie la Convenzione concernente il lavoro forzato od obbligatorio, adottata a Ginevra dalla Conferenza internazionale del lavoro il 28 giugno 1930;

Ritenuta la necessità di emanare norme regolamentari per l'applicazione della legge 29 gennaio 1934, n. 274, nelle colonie, ai sensi dell'art. 23 della Convenzione di Ginevra 10-28 giugno 1930;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del presente decreto costituisce lavoro forzato od obbligatorio ogni lavoro o servizio richiesto ad una persona con minaccia di una pena qualunque e per il quale la persona stessa non si sia offerta spontaneamente.

Art. 2.

E' vietato il lavoro forzato od obbligatorio:

a) nell'interesse di privati in ogni caso e sotto qualunque forma;

b) come pena collettiva a carico di una intera collettività per reati commessi da qualcuno dei suoi membri;

c) per lavori sotterranei da eseguire nelle miniere.

Art. 3.

Non è considerato lavoro forzato od obbligatorio ai sensi dell'art. 1:

a) ogni lavoro o servizio a cui venga assoggettata una persona a norma delle disposizioni sul servizio militare obbligatorio in vigore in Colonia e che sia prestato per lavori di carattere puramente militare;

b) ogni lavoro o servizio che per legge o consuetudine vigente nel Regno rientri fra gli obblighi civici normali;

c) ogni lavoro o servizio richiesto ad una persona come conseguenza di una condanna penale pronunciata per decisione giudiziaria, a condizione che esso sia eseguito sotto la sorveglianza ed il controllo delle autorità pubbliche e che la detta persona non sia messa a disposizione di privati, siano questi individui, ditte, società od enti morali;

d) ogni lavoro o servizio richiesto nei casi di forza maggiore, come guerra, calamità e sinistri, o minacce di essi, quali incendi, inondazioni, carestie, terremoti, epidemie, epizoozie violente, invasioni di animali, insetti o parassiti vegetali nocivi, e in genere ogni circostanza che metta in pericolo o rischi di mettere in pericolo la vita o le condizioni normali di esistenza di tutto o di parte della popolazione;

e) i minuti lavori di villaggio, cioè quelli eseguiti nell'interesse diretto della collettività dai membri di essa, e che, sotto questo aspetto, possano essere considerati come obbligazioni civiche normali, incombenti ai membri della collettività, e che sieno da essi, o dai loro diretti rappresentanti, riconosciuti necessari.

#### Art. 4.

Il lavoro forzato od obbligatorio può essere ammesso nel periodo transitorio, contemplato dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra 10-28 giugno 1930, secondo le norme contenute negli articoli successivi, unicamente per fini pubblici ed in via eccezionale.

L'autorizzazione relativa deve essere data dal Ministro per le colonie su proposta motivata del Governatore.

Il provvedimento del Ministro non è soggetto ad alcuna impugnativa nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

#### Art. 5.

Prima di avanzare la proposta di cui al precedente articolo, il Governatore dovrà accertarsi che il lavoro forzato od obbligatorio da richiedere:

a) sia di interesse rilevante e diretto della collettività chiamata a prestarlo;

b) sia di necessità attuale ed imminente;

c) non costituisca un onere gravoso per le popolazioni, in relazione alla mano d'opera disponibile ed alla loro attitudine ad intraprendere il lavoro di cui si tratta;

d) non obblighi normalmente i lavoratori ad allontanarsi dal luogo della loro residenza abituale e, qualora ciò sia assolutamente necessario, lo spostamento non superi mai distanza superiore a tre giornate di viaggio dal luogo della residenza abituale dei lavoratori;

e) sia condotto tenendo conto delle esigenze della religione, della vita sociale e dell'agricoltura;

f) non sia fatto compiere se non agli adulti di sesso maschile, di età non inferiore ai diciotto anni nè superiore ai quarantacinque;

g) non sia fatto compiere ai maestri, agli allievi e ad ogni altro personale delle scuole pubbliche;

h) non tolga dalla vita familiare e sociale della collettività più del venticinque per cento della popolazione totale maschile, atta al lavoro, di cui alla lettera f) del presente articolo;

i) non sia possibilmente imposto a persone aventi obblighi di famiglia a loro carico esclusivo;

l) non pregiudichi, in genere, le necessità economiche e sociali della vita normale delle collettività obbligate al lavoro;

m) non venga imposto a persone che per malattie o condizioni fisiche non siano atte a sopportare il lavoro imposto e le condizioni in cui sia eseguito.

#### Art. 6.

Il lavoro forzato od obbligatorio, nei casi ammessi dall'art. 4, potrà essere ordinato solo se sia impossibile procurare la mano d'opera volontaria in quantità sufficiente, a condizioni di salario e di lavoro almeno pari a quelle praticate nel territorio per lavori o servizi analoghi liberamente assunti.

In ogni caso il lavoro forzato od obbligatorio dovrà essere remunerato con un salario normalmente in moneta non inferiore a quello in vigore nella regione dove i lavoratori sono impiegati o nella regione dalla quale essi provengono.

I salari dovranno essere versati a ciascun lavoratore individualmente e non ai capi tribù o in altro modo indiretto.

I giorni di viaggio per recarsi nel luogo del lavoro e per ritornarne dovranno essere computati per il pagamento dei salari come giornate di lavoro.

Quando sia corrisposta ai lavoratori la razione alimentare consuetudinaria come parte del salario, la razione dovrà essere per lo meno equivalente all'importo del denaro che essa sostituisce. Nessuna deduzione dovrà essere operata sul salario nè per il pagamento di imposte, nè per viveri, vestiario ed alloggiamenti speciali, che siano forniti ai lavoratori per mantenerli in grado di continuare il lavoro con riguardo alle condizioni speciali del loro impiego, nè per la fornitura di utensili.

Nei casi previsti dagli articoli 16 e 17 della Convenzione di Ginevra 10-28 giugno 1930 dovranno essere osservate le norme da essi stabilite.

#### Art. 7.

In qualunque caso il lavoro forzato od obbligatorio non potrà eccedere complessivamente, in dodici mesi, per una stessa persona, i sessanta giorni, ivi compresi quelli necessari per recarsi sul luogo del lavoro e per ritornare all'abituale residenza.

Ogni sette giorni dovrà essere concesso almeno un giorno di riposo, tenute possibilmente presenti le consuetudini locali e le diverse credenze religiose.

Ogni persona assoggettata al lavoro forzato od obbligatorio dovrà essere munita, ove lo domandi, di un certificato indicante il periodo di lavoro forzato od obbligatorio prestato, la sua natura, la distanza coperta per recarsi sul luogo del lavoro, la remunerazione percepita.

La durata normale giornaliera del lavoro forzato od obbligatorio dovrà essere la medesima in vigore per il lavoro libero e le ore di lavoro prestato oltre la durata normale dovranno essere compensate nella stessa misura delle ore straordinarie prestate dai lavoratori liberi.

Durante l'orario di lavoro dovrà essere concesso un intervallo sufficiente per la consumazione del pasto.

#### Art. 8.

Per gli infortuni o malattie dipendenti dal lavoro forzato od obbligatorio saranno osservate le norme vigenti in ciascuna Colonia per il lavoro libero.

#### Art. 9.

Le autorità regionali e gli organi incaricati in Colonia della sorveglianza sul lavoro libero sono specialmente investite della vigilanza sul lavoro forzato od obbligatorio.

I funzionari governativi ed i pubblici ufficiali sono tenuti a riferire immediatamente alle competenti autorità ogni caso di trasgressione alle norme che regolano il lavoro forzato od obbligatorio.

Ogni persona assoggettata al lavoro forzato od obbligatorio potrà presentare alle autorità regionali ed ai capi indigeni, nelle forme già ammesse dalla consuetudine, reclami relativi alle condizioni di lavoro ad essa imposte. Le autorità regionali dovranno prendere i provvedimenti di loro competenza e riferire subito alla superiore autorità gerarchica.

#### Art. 10.

Tutte le disposizioni relative al lavoro forzato od obbligatorio saranno portate a conoscenza delle popolazioni indigene nelle forme consuetudinarie, a cura delle autorità regionali e dei capi indigeni.

## Art. 11.

Chiunque pretendi od ordini illegalmente il lavoro forzato od obbligatorio è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a L. 5000, salvochè il fatto sia preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

## Art. 12.

La cognizione dei reati di cui al precedente articolo appartiene alle autorità giudiziarie in ciascuna Colonia.

## Art. 13.

I Governatori di ciascuna Colonia emaneranno le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

## Art. 14.

E abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1935 - Anno XIII  
Atti del Governo, registro 361, foglio 48. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 maggio 1935-XIII, n. 918.

Decorrenza del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle Divisioni Camicie Nere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 812, sull'impiego e trattamento economico degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nelle Colonie, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, concernente l'ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di determinare la decorrenza della corresponsione del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi ed i graduati delle Divisioni Camicie Nere costituite e da costituire per le esigenze dell'Africa Orientale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A parziale deroga delle disposizioni contenute nell'art. 5 del R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 812, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e nell'art. 37 dell'ordinamento militare del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eri-

trea, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, il soprassoldo giornaliero coloniale per le camicie nere, le camicie nere scelte ed i vice capi squadra dei reparti costituenti le Divisioni Camicie Nere costituite e da costituire per le esigenze delle colonie dell'Africa Orientale, è corrisposto a decorrere dal giorno della mobilitazione del rispettivo reparto.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 22 aprile 1935, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1935 - Anno XIII  
Atti del Governo, registro 361, foglio 103. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 aprile 1935-XIII, n. 919.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933, n. 284, riguardante le norme relative alla distribuzione di maschere antigas.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 6 aprile 1933, n. 284, sulle norme relative alla distribuzione di maschere antigas;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la esecuzione della legge 6 aprile 1933, n. 284, riguardante le norme relative alla distribuzione di maschere antigas.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII  
Atti del Governo, registro 361, foglio 64. — MANCINI.

**Regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933, n. 284, sulle norme per la distribuzione delle maschere antigas.**

**Art. 1.**

Le località di cui all'art. 1 della legge del 6 aprile 1933, n. 284, saranno determinate annualmente dal Ministero della guerra, sentito il Comitato centrale interministeriale per la protezione antiaerea (C.C.I.P.A.A.) ed il Comitato per la mobilitazione civile.

**Art. 2.**

La distribuzione delle maschere antigas, al personale che, in virtù della legge sulla mobilitazione civile, debba, in caso di guerra, continuare a svolgere la propria opera anche durante gli attacchi nemici aerei, sarà graduale, giusta l'art. 8 della legge.

**Art. 3.**

La gradualità di acquisto delle maschere antigas, sia in ordine alle località di cui all'art. 1, sia in ordine ai personali che ne dovranno essere provvisti, verrà stabilita:

a) dai Ministeri interessati, sentito il C.C.I.P.A.A., per il personale facente parte della propria amministrazione, per gli stabilimenti ed aziende che sono controllate dai dipendenti organi di mobilitazione, previsti dalla legge 8 giugno 1925, n. 969, sulla organizzazione della Nazione in guerra, e per quello degli enti parastatali;

b) dai Comitati provinciali di protezione antiaerea (C.P.P.A.A.), per il personale e gli enti dipendenti dalle provincie e dai comuni;

c) dal Comitato per la mobilitazione civile, in accordo con i C.P.P.A.A., per il personale degli stabilimenti, aziende, industrie interessati nella mobilitazione civile o comunque nei provvedimenti di protezione antiaerea del territorio nazionale;

d) dall'Unione nazionale protezione antiaerea (U.N.P.A.), per il personale civile delle organizzazioni alla sua diretta dipendenza prevista dalla lettera b) dell'art. 3 e dalle lettere b) e c) dell'art. 9 dello statuto dell'U.N.P.A. approvato con R. decreto 30 agosto 1934, n. 1539.

**Art. 4.**

Nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i personali ai quali sono applicabili le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, dovranno essere provvisti al completo di maschere antigas.

**Art. 5.**

Le maschere da distribuire al personale di cui all'art. 2 dovranno essere di tipo analogo a quello da distribuire ai reparti territoriali delle Forze armate.

Per i personali destinati ad opere di soccorso (pompieri, squadre sanitarie, ecc.), o che si ritiene debbano, per le particolari mansioni loro affidate, svolgere la loro opera in locali chiusi o poco aereati, dovranno essere adottati tipi di maschere a riserva di ossigeno (autoprotettori).

**Art. 6.**

I Ministeri interessati che debbono provvedere al proprio personale le maschere antigas di cui al precedente art. 5, dovranno farne richiesta, nei quantitativi occorrenti, alla direzione del servizio chimico militare.

La Direzione del servizio chimico militare provvederà all'acquisto per conto dei Ministeri sopradetti e ne curerà il collaudo e la distribuzione.

Gli enti parastatali, le provincie, i comuni, gli enti privati e le organizzazioni di cui al comma d) del precedente art. 3 dovranno avanzare richiesta delle maschere antigas alla Presidenza generale dell'U.N.P.A., la quale provvederà ad acquistarle, per conto degli enti civili sopradetti, dal commercio presso gli enti autorizzati alla vendita, purchè rispondenti al tipo di maschera completa, per il quale fu rilasciata licenza di vendita, giusta il regolamento per la esecuzione della legge 23 maggio 1932, n. 551, approvato con R. decreto 29 maggio 1933, n. 1330.

**Art. 7.**

Completata la distribuzione delle maschere ai personali delle località considerate nell'art. 2 del presente regolamento, nel termine indicato dall'art. 4 potrà provvedersi, con le stesse modalità, alla distribuzione delle maschere di cui alla lettera b) dell'art. 3 della legge a tutti gli altri personali che durante gli attacchi aerei possono interrompere la loro opera e cercare protezione nei ricoveri.

**Art. 8.**

Gli enti indicati all'art. 3, oltre alla gradualità dell'acquisto di cui all'articolo medesimo, dovranno stabilire nel progetto di mobilitazione quali personali sono da considerarsi fra quelli contemplati dal presente regolamento.

**Art. 9.**

Gli osservatori industriali, in unione con i direttori delle singole aziende, industrie e stabilimenti, ai quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, stabiliranno il quantitativo di personale a cui, in un primo tempo, si farà obbligo di essere munito di maschere e segnaleranno al comitato per la mobilitazione civile gli elementi occorrenti ai fini della disposizione di cui alla lettera c) del precedente art. 3.

**Art. 10.**

Di massima il personale degli stabilimenti, aziende ed industrie, a cui in un primo tempo dovrà farsi obbligo di essere muniti di maschera, dovrà essere quello addetto ai seguenti servizi:

a) personale addetto alle centrali termiche ed elettriche ed alle cabine di trasformazione;

b) personale addetto alla sorveglianza dei depositi di acidi, materie incendiari ed esplosivi;

c) personale addetto al servizio di soccorso e di assistenza;

d) personale addetto al servizio pompieristico nell'interno dello stabilimento;

e) personale addetto al servizio dei trasporti con mezzi automobilistici o nelle immediate vicinanze dello stabilimento;

f) personale di vedetta per segnalazione di allarmi;

g) personale addetto ai centralini telefonici ed apparecchi radio;

h) personale strettamente necessario alla sorveglianza delle trasmissioni meccaniche nell'interno dello stabilimento e al servizio d'ordine e di custodia presso archivi, casseforti e simili;

i) qualunque altro personale che per specifiche mansioni non debba lasciare il proprio posto durante l'offesa nemica.

## Art. 11.

Il Ministero della guerra — Direzione del servizio chimico militare — detterà le norme tecniche, di indole generale, per la provvista, la conservazione e la manutenzione delle maschere, in modo che i Ministeri e gli enti interessati possano provvedere con uniformità di criteri ciascuno nel proprio ambito e cioè:

i Ministeri interessati per il personale dipendente;  
il Comitato centrale interministeriale per la protezione antiaerea (C.C.I.P.A.A.) per le provincie ed i comuni;  
il Comitato per la mobilitazione civile per gli enti privati.

Le norme tecniche di cui sopra riguarderanno tanto le maschere tipo territoriale, cennate al precedente art. 5, quanto quelle tipo popolazione civile, considerate nell'articolo 7 del presente regolamento.

## Art. 12.

I Ministeri interessati, secondo le disposizioni dell'art. 6 della legge, si assicureranno mediante ispezioni della rigorosa esecuzione delle istruzioni di cui all'articolo precedente da parte dei propri personali e di quello degli enti parastatali dipendenti.

Per le ispezioni da eseguirsi al personale dipendente dalle provincie e dai comuni il Ministero dell'interno si varrà dell'opera dei comitati provinciali di protezione antiaerea.

Il Comitato per la mobilitazione civile eserciterà tale funzione ispettiva a mezzo degli osservatori industriali.

## Art. 13.

Ogni qualvolta sia ritenuto necessario, gli ispettori di cui all'articolo precedente e gli osservatori industriali, potranno chiedere l'opera della Direzione del servizio chimico militare per la verifica sullo stato di efficienza delle maschere antigas.

## Art. 14.

Gli ispettori denunceranno all'autorità da cui dipendono tutte le infrazioni rilevate a carico degli stabilimenti od aziende di cui è fatto cenno all'art. 3, gli ispettori e gli osservatori industriali denunceranno egualmente all'autorità da cui dipendono le infrazioni accertate nelle aziende e negli stabilimenti privati, che importino violazione delle norme della legge 6 aprile 1933 n. 284.

I Ministeri competenti ed il Comitato per la mobilitazione civile, esaminata la regolarità della denuncia, la trasmetteranno all'autorità giudiziaria per l'applicazione dell'amenda prevista dall'art. 7 della legge, senza pregiudizio di ogni altra pena stabilita del codice penale qualora il fatto sia punibile a termine di detto codice.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per la guerra:*  
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. 920.

**Autorizzazione al Patronato scolastico di Trento ad alienare parte del suo patrimonio.**

N. 920. R. decreto 6 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Trento, viene autorizzato ad alienare dal pro-

prio patrimonio titoli per un valore nominale di L. 25.000, onde versarne il realizzo a quel Comitato dell'Opera Balilla, a titolo di contributo per la costruzione della locale Casa del Balilla.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1935 - Anno XIII*

REGIO DECRETO 24 aprile 1935-XIII, n. 921.

**Autorizzazione al Patronato scolastico di Treviso ad alienare parte del suo patrimonio.**

N. 921. R. decreto 24 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Treviso, viene autorizzato ad alienare dal suo patrimonio titoli di Stato per un valore nominale di L. 55.900, onde versarne il realizzo al locale Comitato dell'Opera Balilla, quale quota parte del contributo per la costruzione di quella Casa del Balilla.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1935 - Anno XIII*

REGIO DECRETO 4 aprile 1935-XIII, n. 922.

**Erezione in ente morale della Fondazione « Coniugi Fabbri », con sede in Chiaravalle.**

N. 922. R. decreto 4 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Coniugi Fabbri » con sede in Chiaravalle, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII*

REGIO DECRETO 29 aprile 1935-XIII, n. 923.

**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache della Visitazione di S. Maria, in Modena.**

N. 923. R. decreto 29 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Monache della Visitazione di S. Maria, in Modena, e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero anzidetto di immobili del complessivo valore di L. 600.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII*

REGIO DECRETO 16 maggio 1935-XIII, n. 924.

**Approvazione del nuovo statuto organico della R. Agenzia dei Presti per raggruppamento di amministrazione con la Cassa di risparmio di Firenze.**

N. 924. R. decreto 16 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della R. Agenzia dei Presti per raggruppamento di amministrazione con la Cassa di risparmio di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1935 - Anno XIII*

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1935-XIII.

Limiti di età per l'ammissione nei ruoli dei lavoratori portuali.

#### IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923 n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene norme per la disciplina del lavoro nei porti:

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1461, che detta norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti;

Visti i decreti Ministeriali 25 aprile 1925, 12 settembre 1925, 3 gennaio 1926, 13 gennaio 1926, 29 gennaio 1926, 2 febbraio 1926, 5 febbraio 1926, 9 febbraio 1926, 14 febbraio 1926, 18 febbraio 1926, 14 aprile 1926, 12 luglio 1926, 12 agosto 1926, 10 settembre 1926, 5 marzo 1927, 23 agosto 1927, 22 agosto 1928, 15 novembre 1928, 22 novembre 1928, 7 dicembre 1928 e 12 marzo 1931, coi quali vennero istituiti gli Uffici del lavoro portuale rispettivamente nei porti di Livorno, Porto Santo Stefano, Savona, La Spezia, Civitavecchia, Catania, Siracusa, Trapani, Salerno, Messina, Ancona, Bari, Imperia, Porto Empedocle, Palermo, Brindisi, Molfetta, Barletta, Napoli, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna, Cagliari, Reggio Calabria, Taranto, Castellammare di Stabia e Trieste;

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1928, relativo alla disciplina del lavoro nei porti di minor traffico;

Ritenuta l'opportunità di estendere a coloro che aspirano ad essere iscritti nei ruoli dei lavoratori portuali i benefici che, nei riguardi del limite massimo di età, le disposizioni vigenti assicurano, in altri casi, a coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-1918, ai decorati al valor militare, ai promossi per merito di guerra, agli invalidi di guerra, agli invalidi per la causa fascista ed agli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

#### Art. 1.

Il limite massimo di età stabilito dai citati decreti Ministeriali per l'iscrizione nei ruoli dei lavoratori portuali è aumentato di:

a) cinque anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) nove anni per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista;

c) quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 o che, essendo muniti del brevetto di ferito per la causa fascista, risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il beneficio, di cui alla lettera c), è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante per i titoli di cui alle lettere a) e b).

#### Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(2412)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1935-XIII.

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Firenze.

#### IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1932, con cui venne costituita la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Firenze;

Visti i decreti Ministeriali 3 giugno 1933 e 7 giugno 1934 che mantengono in carica la predetta Commissione fino all'8 giugno 1935;

Decreta:

#### Articolo unico.

E' confermata in carica per un anno, a datare dall'8 giugno 1935-XIII, la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Firenze, così costituita:

Cav. uff. Castelli Amleto, direttore del Circolo delle costruzioni TT. TT. di Firenze, presidente;

Prof. Magini Ranieri, professore presso il liceo ginnasio « Galileo » di Firenze, membro;

Prof. Brugnoli Attilio, maestro di musica, membro;

Sig. Chelotti Mario, capo ufficio P.T., segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(2345)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1935-XIII.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Jorik Bazzoli di Edgardo.

#### IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Jorik Bazzoli, nato a Milano il 5 maggio 1890 da Edgardo e da Bellintani Ermelinda, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Jorik Bazzoli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 21 maggio 1935 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto:

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E inibito al predetto sig. Jorik Bazzoli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1935 - Anno XIII

p. Il Ministro: BUFFARINI.

(2324)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1935-XIII.

Facilitazioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato per le famiglie residenti in Italia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato »;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 311.8058.5 in data 10 aprile 1935-XIII;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il primo capoverso dell'art. 55 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » è annullato e sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione rilascia biglietti collettivi di corsa semplice a tariffa n. 5 per i viaggi che i componenti di una medesima famiglia, residente in Italia, effettuano — sia pure in classi diverse — col medesimo itinerario e nel medesimo treno in gruppo di almeno quattro persone adulte ».

Art. 2.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la data di attuazione del provvedimento di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni:  
BENNI.

Il Ministro per le finanze:  
DI REVEL.

(2322)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1935-XIII.

Costituzione della Consulta dell'Ente Nazionale Serico

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 20 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1935, registro n. 5 Corporazioni, foglio 253, con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 1935 la gestione commissariale dell'Ente Nazionale Serico e si è provveduto alla istituzione di una speciale Consulta;

Viste le designazioni fatte dalle Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei lavoratori agricoli, degli industriali, dei lavoratori dell'industria, dei commercianti, degli artisti e professionisti;

Decreta:

Articolo unico.

A far parte della Consulta dell'Ente Nazionale Serico, di cui all'art. 2 del Regio decreto 20 dicembre 1934 nelle premesse citate, sono chiamati i signori:

1. Tullio on. deputato avv. nobile Francesco, in rappresentanza della Confederazione fascista degli agricoltori;
2. Marchi prof. Aulo, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
3. Zanotti avv. Carlo Maria, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;
4. Montagna rag. Oreste, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
5. De Simone Niquesa avv. Luigi, in rappresentanza della Confederazione fascista dei commercianti;
6. Gennaioli on. dott. Marco, in rappresentanza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
7. Messi ing. Attilio,
8. Zanchi Attilio,
9. Jelmoni prof. Evaristo, quali esperti nel campo della sericoltura.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 aprile 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo,  
Ministro per le corporazioni  
MUSSOLINI.

(2321)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-20961.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Bouchs fu Pietro, nato a Trieste il 20 aprile 1880 e residente a Trieste, via M. T. Cicerone n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Boselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Bouchs fu Pietro è ridotto in « Boselli »

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Fulvio di Vittorio, nato il 14 marzo 1917, figlio;
2. Claudio di Vittorio, nato il 5 ottobre 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI

*Il prefetto: TIENGO.*

(13105)

N. 11419-20960.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfredo Bouchs di Vittorio, nato a Trieste il 13 marzo 1907 e residente a Trieste via M. T. Cicerone n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Boselli ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfredo Bouchs è ridotto in « Boselli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI

*Il prefetto: TIENGO.*

(13106)

N. 11419-16381.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Sergio Milloch fu Edoardo, nato a Trieste il 1° dicembre 1901, e residente a Trieste, viale Regina Elena n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milocco ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sergio Milloch è ridotto in « Milocco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1933 - Anno XI

*p. Il prefetto: LI VORL.*

(12983)

N. 11419-14700.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Miskulin di Giuseppe, nato a Trieste il 14 aprile 1909 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi n. 500, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Miscolini ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Miskulin è ridotto in « Miscolini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina nata Tence di Giacomo, nata il 13 marzo 1910, moglie;
2. Liliana di Marcello, nata il 1° novembre 1932, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1933 - Anno XI

*p. Il prefetto: LI VORL.*

(12984)

N. 11419-16723.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Beatrice Murko di Roberto in Frezza, nata a Trieste il 5 settembre 1909 e residente a Trieste, Pendice Scorçola n. 461, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Murco ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Beatrice Murko è ridotto in « Murco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1933 - Anno XI

p. Il prefetto: LI VOTI.

(12985)

N. 11419-15233.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Aldo Natlacen di Carlo, nato a Trieste il 15 febbraio 1909 e residente a Trieste, via Industria n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Natali ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Aldo Natlacen è ridotto in « Natali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1933 - Anno XI

p. Il prefetto: LI VOTI.

(12986)

N. 11419-14696.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Francesca Pozenel fu Lorenzo, nata a Idria il 6 gennaio 1881 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Possenelli ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Francesca Pozenel è ridotto in « Possenelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1933 - Anno XI

p. Il prefetto: LI VOTI.

(12987)

N. 11419-14701.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Pozenel di Francesca, nato a Idria il 5 settembre 1904 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Possenelli ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Pozenel è ridotto in « Possenelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

p. Il prefetto: LI VOTI.

(12988)

N. 11419-15987.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Aldo Tietz di Francesco, nato a Trieste il 20 settembre 1908 e residente a Trieste, Chiadino, 803, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tiziani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Aldo Tietz, è ridotto in « Tiziani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

p. Il prefetto: LI VOTI.

(12999)

N. 11419-15986.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Tietz di Francesco nato a Trieste il 14 aprile 1912 e residente a Trieste, Chiadino, 803, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tiziani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Tietz, è ridotto in « Tiziani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

p. Il prefetto: LI VOTI.

(13000)

N. 11419-15988.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Elisabetta Tietz di Francesco, nata a Trieste il 22 gennaio 1910 e residente a Trieste, via Chiadino n. 830, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tiziani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Elisabetta Tietz è ridotto in « Tiziani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

p. Il prefetto: LI VOTI.

(13001)

N. 11419-15989.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Tietz fu Felice, nato a Trieste il 15 settembre 1879 e residente a Trieste, via A. Volta n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tiziani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Tietz, è ridotto in « Tiziani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giustina nata Ferfaglia fu Giovanni, nata il 7 giugno 1885, moglie;
2. Vinicio di Francesco, nato il 15 giugno 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

p. Il prefetto: LI VOTI.

(13002)

N. 11419-14863.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Isidoro Tomasovich di Fortunato, nato a Trieste il 5 giugno 1907 e residente a Trieste, viale G. Tartini, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomaselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Isidoro Tomasovich, è ridotto in « Tomaselli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

p. Il prefetto: LI VOTTI.

(13063)

N. 11419-16386.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Dante Turk di Antonio, nato a Trieste il 24 agosto 1909 e residente a Trieste, via Ponzianino, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Turchesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Dante Turk, è ridotto in « Turchesi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

p. Il prefetto: LI VOTTI.

(13004)

N. 11419-15042.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Carla Tuz di Baldassare, nata a Trieste il 24 dicembre 1903 e residente a Trieste, via della Tosa n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tuzzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Carla Tuz, è ridotto in « Tuzzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

p. Il prefetto: LI VOTTI.

(13005)

N. 11419-21497.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Kalcic fu Matteo, nato a Spalato il 15 maggio 1888 e residente a Trieste, via A. Volta, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calcis »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Kalcic, è ridotto in « Calcis ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca nata Legat fu Francesco, nata il 9 marzo 1893, moglie;
2. Elsa di Riccardo, nata il 5 settembre 1915, figlia;
3. Nora di Riccardo, nata il 1° maggio 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 settembre 1933 - Anno XI

p. Il prefetto: LI VOTTI.

(13006)

N. 11419-21909

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Bellich fu Giuseppe, nato a Centora Piccola il 29 luglio 1904 e residente a Trieste, via S. Vito n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Belli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome del sig. Giuseppe Bellich è ridotto in « Belli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI

*Il prefetto: TIENGO.*

(13107)

N. 11419-21501.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Ban di Antonio, nato a Trieste il 3 luglio 1907 e residente a Trieste, Banno n. 45, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome del sig. Edoardo Ban è ridotto in « Bani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI

*Il prefetto: TIENGO.*

(13108)

N. 11419-21494.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferruccio Babuder di Giovanni, nato a Trieste il 25 luglio 1903 e residente a Trieste, via R. Abro n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Balbi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome del sig. Ferruccio Babuder è ridotto in « Balbi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ada n. Paulin di Giuseppe, nata il 1° settembre 1905, moglie;

2. Ada di Ferruccio, nata il 24 febbraio 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI

*Il prefetto: TIENGO.*

(13109)

N. 11419-21289.

IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Urbano Krismancic fu Giovanni, nato a Trieste il 27 novembre 1889 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi n. 699, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crismani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome del sig. Urbano Krismancic è ridotto in « Crismani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI

*Il prefetto: TIENGO.*

(13110)

## PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

### MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 14 giugno 1935, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare.

(2413)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota 13 giugno 1935, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 832, recante modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 186.

(2414)

## MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha, in data 15 giugno 1935-XIII, rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 724, riguardante l'aumento del contingente annuo di « linters » greggi destinati, previa idroflizzazione, alla fabbricazione del rayon col processo cupro-ammoniacale, da ammettere in esenzione da dazio.

(2416)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha, in data 15 giugno 1935-XIII, rimessa alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 725, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

(2417)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138.

#### Media dei cambi e dei titoli del 17 giugno 1935 - Anno XIII

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Stati Uniti America (Dollaro)     | 12, 14  |
| Inghilterra (Sterlina)            | 60 —    |
| Francia (Franco)                  | 79, 90  |
| Svizzera (Franco)                 | 395, 50 |
| Argentina (Peso carta)            | 3, 20   |
| Belgio (Belga)                    | 2, 055  |
| Canada (Dollaro)                  | 12, 13  |
| Cecoslovacchia (Corona)           | 60, 70  |
| Danimarca (Corona)                | 2, 685  |
| Germania (Reichsmark)             | 4, 8924 |
| Norvegia (Corona)                 | 3, 03   |
| Olanda (Florino)                  | 8, 21   |
| Polonia (Zloty)                   | 230 —   |
| Spagna (Peseta)                   | 165, 77 |
| Svezia (Corona)                   | 3, 10   |
| Rendita 3,50 % (1906)             | 74, 45  |
| Id. 3,50 % (1902)                 | 73, 25  |
| Id. 3 % lordo                     | 56, 925 |
| Prestito redimibile 3,50 % - 1934 | 73, 70  |
| Obbligazioni Venezia 3,50 %       | 85, 925 |
| Buoni novennali 5% Scadenza 1940  | 98, 775 |
| Id. id. 5 % id. 1941              | 98, 875 |
| Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943  | 90, 80  |
| Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943  | 90, 775 |

### MINISTERO DELLE FINANZE

#### Ruoli di anzianità.

Giusta l'art. 9 del R. decreto del 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni provinciali delle dogane e imposte indirette, secondo la situazione al 1° gennaio 1935.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2415)

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Diffida per conversione di titolo del consolidato 5 per cento.

(3<sup>a</sup> pubblicazione).

Avviso n. 126.

E' stata chiesta la conversione in Prestito redimibile 3,50 % del certificato consolidato 5 %, n. 84950, per la rendita annua di L. 50, intestato a Loreti Luigi di Vittorio, domiciliato in Campobasso (Aquila).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 9 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(468)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per conversione di titolo del consolidato 5 per cento.

(3<sup>a</sup> pubblicazione).

Avviso n. 125.

E' stata chiesta la conversione in Prestito redimibile 3,50 % 1934 del certificato del Consolidato 5 % n. 79504 per la rendita annua di L. 275, intestato a Gargiulo Giuseppe fu Domenico, domiciliato a Massalubrense (Napoli).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 9 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(482)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2<sup>a</sup> pubblicazione).

Elenco n. 187.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoidicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 — Data: 1° febbraio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Emilia — Intestazione: Bertini Giuseppe fu Saule per conto di Galassi Battista fu Stanislao — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 20 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1493)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 44

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO               | NUMERO<br>d'iscrizione | AMMONTARE<br>della<br>rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE   | TENORE DELLA RETTIFICA  |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1                    | 2                      | 3                                   | 4   | 5   |
| 3,50 %<br>Redimibile | 175165                 | 136,50                              | Barbieri Luisa di Edoardo, nubile, domt. a Roma; con usufrutto vitalizio a Ester Silvera <i>Ottva</i> fu Antonio, ved. di Perrean Luigi, domt. a Roma.  | Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Silvera Ester fu <i>Eustasio</i> , ved. ecc. come contro.  |
| "                    | 171712                 | 259 —                               | Favia Teresa fu Vincenzo, moglie di <i>De Giacomo</i> Giovanni fu Francesco, domt. a Gioia del Colle (Bari) vincolata.  | Favia Teresa fu Vincenzo, moglie di <i>Jacomo</i> Giovanni fu Francesco, domt. come contro, vincolata.  |
| "                    | 258143                 | 805 —                               | Rodari Attilia fu Ferrante, minore sotto la p. p. della madre Brianzoni <i>Lina</i> fu Antonio, ved. Rodari, domt. a Luino (Varese); con usufrutto vital. a Brianzoni <i>Lina</i> fu Antonio, ved. Rodari, domt. a Luino. | Rodari Attilia fu Ferrante, minore sotto la p. p. della madre Brianzoni <i>Carolina</i> fu Antonio ecc. come contro; con usufrutto vit. a Brianzoni <i>Carolina</i> ecc. come contro. |
| 3,50 %<br>Redimibile | 356605                 | 2,100 —                             | Giudice Maria Luisa di <i>Tito</i> , domt. a Genova, vincolata.   | Giudice Maria Luisa di <i>Giuseppe Tito</i> , domt. a Genova, vincolata.  |
| "                    | 430423                 | 304,50                              | Giardina Teresa { fu Giuseppe, domt. a<br>Giardina Giuseppe } Caltagirone (Catania).  | Giardina Teresa { fu Giuseppe, <i>minori</i><br>Giardina Giuseppe } <i>sotto la p. p. della madre Rapisarda Rosaria fu Stefano, ved. Giardina</i> , domt. come contro.                |
| "                    | 430147                 | 304,50                              |   |   |
| Cons. 3,50 %         | 711518                 | 1,232 —                             | Pio Monte della Misericordia in Napoli; con usuf. a Bessler de Wattingen <i>Elsabetta</i> fu Alfonso, ved. di Francesco Amalfitani, domt. a Napoli.   | Intestata come contro; con usufrutto a Bessler de Wattingen <i>Elisa</i> fu Alfonso, ved. ecc. come contro.   |
| Cons. 5 %            | 477623                 | 615 —                               | Soler Laura fu Antonio in Onofrio, domt. a Palermo con usuf. a Perrier <i>Henriette</i> fu <i>Alfredo</i> , ved. Ciotti, domt. a Palermo.   | Intestata come contro, con usuf. a Perrier <i>Letizia-Maria-Enrichetta</i> fu Carlo, ved. ecc. come contro.   |
| "                    | 477626                 | 615 —                               | Eredi di Soler Giovanni fu Antonio, domt. a Palermo con usuf. come la precedente.   | Intestata come contro; con usuf. come la precedente.  |
| 3,50 %<br>(1902)     | 41812                  | 182 —                               | Eredi di Soler Giovanna fu Antonio, domt. a Palermo, con usuf. come la precedente.  | Intestata come contro e con usuf. come la precedente.   |
| "                    | 41809                  | 182 —                               | Soler Laura fu Antonio in Onofrio, domt. a Palermo; con usuf. come la precedente.   | Intestata come contro; con usuf. come la precedente.  |
| 3,50 %<br>Redimibile | 46864<br>55592         | 42 —<br>87,50                       | Silva <i>Clotilde</i> fu Aristodemo moglie di Volpati Giovanni, domt. a Vigevano (Pavia).   | Silva <i>Anna-Maria-Clotilde</i> fu Aristodemo, moglie ecc. come contro.  |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

**MINISTERO DELLE FINANZE**  
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 43.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO                  | NUMERO di iscrizione | AMMONTARE della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE  | TENORE DELLA RETTIFICA   |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|
| 1                       | 2                    | 3                             | 4  | 5  |
| Cons. 3,50 %            | 810051               | 143,50                        | Vigliecca Giovanna-Teresa o Teresa-Giovanna di Paolo, minore sotto la p. p. del padre domt. a Torino.  | Vigliecca <i>Lucia-Giovanna-Giuseppina</i> di Paolo, minore, ecc., come contro.  |
| "                       | 832025               | 700 —                         | Cortese Carmen } di Enrico, domt. a<br>Cortese Maria-Francesca } Genova; vincolate di usufrutto.   | Cortese Carmen } di Enrico, <i>minori</i><br>Cortese Maria-Francesca } <i>sotto la p. p. del padre</i> , dom. a Genova; vincolate di usufrutto.                        |
| "                       | 832026               | 350 —                         |  |  |
| Prestito Naz.<br>4,50 % | 12010                | 22,50                         | Scaglia <i>Arturo</i> fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Ongarato Santina di Giovanni, ved. Scaglia, domt. in Acqui (Alessandria).  | Scaglia <i>Roberto-Arturo</i> fu Carlo, minore, ecc., come contro.   |
| 3,50 %<br>Redimibile    | 49391                | 126 —                         |  |  |
|                         | 86464                | 17,50                         |  |  |
| 3,50 %<br>Redimibile    | 365531               | 91 —                          | Fiore <i>Vincenza</i> fu <i>Antonio</i> , moglie di Calabrese Giovanni, dom. a Bracigliano (Salerno), vincolata.   | Fiore <i>Maria-Vincenza</i> fu <i>Domenico-Antonio</i> , moglie, ecc., come contro, vincolata.   |
| "                       | 177445               | 875 —                         | Orfanotroffio Riberia } in Vigevano (Pavia);<br>Orfanotroffio Merula } con usufrutto vitalizio congiuntamente ai coniugi Pezzali Giovanni Battista fu <i>Giovanni</i> e Grugnetti Emilia fu Vincenzo, dom. a Vigevano (Pavia). | Intestate come contro; con usufrutto vitalizio congiuntamente ai coniugi Pezzoli Giovanni Battista fu <i>Giacomo</i> e Grugnetti Emilia fu Vincenzo, dom. come contro. |
| "                       | 177446               | 875 —                         |  |  |
| Cons. 5%                | 184634               | 185 —                         | Parrocchia di Ronco Canavese (Torino); con usufrutto vitalizio a Ferraris <i>Margherita</i> fu Paolo, ved. di Peronino Giusto e moglie in seconde nozze di Cavalli Antonio fu Francesco, dom. a Ronco Canavese.                | Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Ferraris <i>Maria-Margherita</i> fu Paolo, vedova, ecc., come contro.   |
| 3,50 %<br>Redimibile    | 267924               | 248,50                        | Manzoni <i>Andreina</i> fu <i>Lutgi</i> , minore sotto la p. p. della madre Invernizzi <i>Margherita</i> detta Rita fu Luigi, ved. Manzoni, dom. a Cremeno (Como).   | Manzoni <i>Andreina</i> fu Ferdinando, minore, ecc., come contro.  |
| "                       | 211368               | 17,50                         | Ricci <i>Elena</i> fu Agostino, minore sotto la p. p. della madre Mattoni Annunziata di Marco, ved. di Ricci Agostino, dom. a Firenze.   | Ricci <i>Elvira</i> fu Agostino, minore, ecc., come contro.  |
| "                       | 73368                | 70 —                          | Valz Gen <i>Severina</i> fu Giovan Maria, ved. di <i>Rabbia</i> Giacomo, dom. a S. Giuseppe in Casto (Novara).   | Valz Gen <i>Antonina-Maria-Severina</i> fu Giovan Maria, ved. di <i>Trabbia</i> Giacomo, dom. come contro.   |
| "                       | 58007                | 350 —                         | Chiara Alfonso fu <i>Domenico</i> , dom. a Sant'annenna (Salerno).   | Chiara Alfonso fu <i>Donato</i> , dom. come contro.  |
| Cons. 3,50 %            | 239916               | 14 —                          | Piumetti Teresa di <i>Carlo</i> , moglie di Giovanni Giacomo, dom. a Scarnafiggi (Cuneo).  | Piumetti Teresa <i>Adelaide</i> di <i>Bartolomeo</i> , moglie, ecc., come contro.  |
| 3,50 %<br>Redimibile    | 97718                | 14 —                          | <i>Vittore</i> Ercole di Vincenzo, dom. a Roma.  | <i>Vettori</i> Ercole di Vincenzo, dom. a Roma.  |
| "                       | 298527               | 1,050 —                       | Tagliabue Alberto fu Edoardo, minore sotto la tutela di Tagliabue Francesco di Adeodato, dom. a Cantù (Como); con usufr. vital. a Maspero <i>Lutgia</i> fu Pietro, ved. di Terraneo Giovanni Antonio, domicil. a Cantù (Como). | Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Maspero <i>Maria-Lutgia</i> fu Pietro, vedova, ecc., come contro.   |

| DEBITO  | NUMERO di iscrizione | AMMONTARE della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE  | TENORE DELLA RETTIFICA  |
|---|----------------------|-------------------------------|--|---|
| 1   | 2                    | 3                             | 4  | 5   |
| 3,50 %<br>Redimibile  | 301897               | 8 750 —                       | Consolo <i>Enrichetta Pasquina</i> fu Gabriele, vedova di <i>Goldschmiedt Edoardo</i> , dom. a Verona.   | Consolo <i>Pasquina-Enrichetta</i> fu Gabriele, vedova di <i>Goldschmiedt Ella-Edoardo</i> , dom. a Verona.   |
| "   | 70017                | 70 —                          | Masoero <i>Vincenzo</i> fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre <i>Amelia Del Bo</i> , ved. Masoero, dom. a Milano.   | Masoero <i>Vincenza-Maria</i> fu Enrico, minore, ecc., come contro.   |
| "   | 76606                | 210 —                         | <i>Giuli</i> Maria Virginia di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Paglieta (Teramo).  | <i>Giuli</i> Maria Virginia di Giuseppe, minore, ecc., come contro.   |
| Buoni tesoro novennali nominativi 7 <sup>a</sup> Serie (1934) | 690<br>691           | 1 500 —<br>5 000 —            | Mutti Lilia fu <i>Francesco-Tommaso</i> , minore sotto la p. p. della madre <i>Armandola Elvira</i> , ved. Mutti. Il primo buono è con usufrutto ad <i>Armandola Elvira</i> , ved. di Mutti <i>Francesco-Tommaso</i> . | Mutti Lilia fu <i>Tomaso</i> , minore, ecc., come contro. Il primo buono è con usufrutto ad <i>Armandola Elvira</i> , ved. di Mutti <i>Tomaso</i> . |
| 3,50 %<br>Redimibile  | 61147                | 700 —                         | Fezzi Ercole di <i>Angelo</i> , minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pizzighettone (Cremona).   | Fezzi Ercole di <i>Aurelio-Angelo</i> , minore, ecc., come contro.  |
| "   | 85678                | 350 —                         | Fezzi Ercole di <i>Angelo</i> , minore sotto la p. p. del padre <i>Fezzi Angelo</i> , dom. a Pizzighettone (Cremona).  | Fezzi Ercole di <i>Aurelio-Angelo</i> , minore sotto la p. p. del padre <i>Fezzi Aurelio-Angelo</i> , dom. come contro.                             |
| "   | 322687               | 84 —                          | Rossi Francesco fu <i>Battista</i> , presunto assente rappresentato dal curatore <i>Rossi Atilio</i> fu <i>Angelo</i> , dom. a Binago (Como).  | Rossi Francesco fu <i>Carlo</i> , presunto assente, ecc., come contro.  |
| "   | 74135                | 175 —                         | <i>Iurato</i> Giovanni fu Salvatore, dom. a Vittoria (Siracusa).   | <i>Iurato</i> Giovanni fu Salvatore, dom. a Vittoria (Siracusa).  |
| Cons. 5 %   | 199569               | 400 —                         | <i>Boiano</i> Giuseppe di Giovanni, dom. a New York.   | <i>Boiano</i> Giuseppe di Giovanni, dom. a New York.  |
| "   | 160682               | 250 —                         | <i>Buiano</i> Giuseppe di Giovanni, dom. a Gallo (Caserta).  | <i>Boiano</i> Giuseppe di Giovanni, dom. come contro.   |
| 3,50 %<br>Redimibile  | 162961               | 3 500 —                       | Bramante Andrea-Teresio fu Carlo, dom. a Novara: con usufrutto vitalizio a <i>Bramante Adelina</i> fu Andrea, nubile, dom. a Novara.   | Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a <i>Bramante Chiara-Adete</i> fu Andrea, nubile, dom. a Novara.                                     |
| "   | 105137               | 35 —                          | <i>Oddo Rosina</i> fu Rosario, minore sotto la p. p. della madre <i>Tedesco Felicia</i> fu <i>Calogero</i> , ved. di <i>Oddo Rosario</i> , dom. a Palermo, vincolata di usufrutto.                                     | <i>Oddo Rosa</i> fu Rosario, moglie di <i>Lo Porto Rosario</i> dom. in Alimena (Palermo), vincolata di usufrutto.                                   |
| "   | 91446                | 14 —                          | <i>Tessaroli</i> Domenico di Pietro, dom. a Soffratta (Treviso).   | <i>Terzario</i> Domenico di Pietro, dom. come contro.   |
| Cons. 3,50 %  | 295736<br>422122     | 77 —<br>613,50                | Gamba Susanna di Giovanni, moglie di <i>Dellavalle Celestino</i> , dom. a Civiasco (Novara).   | Gamba Susanna di Giovanni, moglie di <i>Dellavalle Felice-Celestino</i> , dom. come contro.   |
| 3,50 %<br>Redimibile  | 320745               | 262,50                        | Ceccarelli <i>Paolina</i> fu Lorenzo, minore sotto la tutela di <i>Magliacca Alberto</i> fu Pietro, domiciliato a Foce d'Amelia (Perugia).   | Ceccarelli <i>Maria</i> fu Lorenzo, minore, ecc., come contro.  |
| "   | 428389               | 700 —                         | Baroni Celeste fu Luigi, con usufrutto vitalizio a <i>Moiraghi Tersilla</i> fu Luigi, dom. a Milano.   | Baroni Celeste fu Luigi, con usufrutto vitalizio a <i>Moiraghi Edvige-Tersilla</i> fu Luigi, dom. a Milano.   |
| "   | 38055                | 140 —                         | <i>Scaragli</i> Pietro fu <i>Andrea</i> , dom. a Terontola (Arezzo).   | <i>Sgaragli</i> Pietro fu <i>Luigi</i> , dom. come contro.  |
| Cons. 3,50 %  | 599775               | 175 —                         | Cesano <i>Luigi</i> di Pasquale, dom. a Pinerolo (Torino).   | Cesano <i>Domenico-Luigi-Alberto</i> di Pasquale, dom. come contro.   |
| 3,50 %<br>Redimibile  | 223309               | 115 —                         | <i>Zordan Caterina</i> fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre <i>Zordan Maria</i> fu <i>Vincenzo</i> , ved. di <i>Zordan Pietro</i> , dom. a Cogollo del Cengio (Vicenza).                                       | <i>Zordan Caterino</i> fu Pietro, minore, ecc., come contro.  |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 4 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 46.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrèchè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle (vi) risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO               | NUMERO<br>d'iscrizione | AMMONTARE<br>della<br>rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE   | TENORE DELLA RETTIFICA  |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1                    | 2                      | 3                                   |   | 5   |
| 3,50 %<br>Redimibile | 433331                 | 84 —                                | Francia Enrichetta fu Camillo, moglie di Cantamessa Francesco, dom. a Casorzo (Alessandria), vincolata.   | Francia Enrichetta di Stefano-Camillo, moglie ecc. come contro, vincolata.  |
| »                    | 345117                 | 136,50                              | Simonetti Giovanni, Giulia ed Angela fu Enrico, minori sotto la p. p. della madre Sassone Rosa fu Paolo, ved. Simonetti, dom. ad Ozzano Monferrato (Alessandria). | Simonetti Giovanni, Giulia ed Angelo fu Enrico, minore ecc. come contro.  |
| »                    | 345118                 | 45,50                               |   |   |
| Consolidato<br>5 %   | 89641                  | 10 —                                | Barbara Rosario di Pietro, dom. a Trapani.  | Barbara Rosario di Pietro, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Trapani.   |
| 3,50 %<br>Redimibile | 233418                 | 206,50                              | Cerulli Emidio fu Vincenzo, dom. a Schiavi degli Abruzzi (Chieti).  | Cerulli Emidio fu Vincenzo, dom. come contro.   |
| »                    | 144298                 | 42 —                                | Seccardi Arturo } fu Domenico, minori   | Seccardi Arturo } fu Domenico, dom. co-   |
| »                    | 144299                 | 42 —                                | Seccardi Albino } sotto la p. p. della ma-  | Seccardi Albino } me contro. Gli ultimi   |
| »                    | 144300                 | 42 —                                | Seccardi Gerino } dre Zolliucci Speranza,   | Seccardi Gino } due sono minori sotto   |
| »                    | 144301                 | 42 —                                | Seccardi Mario } ved. Seccardi, dom. in   | Seccardi Mario } la p. p. della madre   |
|                      |                        |                                     | Ascoli Piceno.  | Zolliucci Speranza ved. Seccardi, dom. come contro.   |
| »                    | 179866                 | 304,50                              | Tartara Nanda fu Giulio, nubile, dom. a Cetona (Siena).   | Raschi Nanda di Federico, nubile, dom. a Cetona (Siena).  |
| »                    | 363030                 | 420 —                               | Baiardi Miranda di Angelo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Avolasca (Alessandria).   | Baiardi Maria-Angela-Miranda di Angelo, minore ecc. come contro.  |
| »                    | 376689                 | 77 —                                |   |   |
| »                    | 269261                 | 220,50                              | Vecchia Anna } di Antonio, domiciliati a  | Vecchia Anna-Maria } di Antonio, minori   |
| »                    | 269262                 | 220,50                              | Vecchia Resi } Salerno; con usufrutto vi-   | Vecchia Teresa } sotto la p. p. del   |
| »                    | 269263                 | 220,50                              | Vecchia Nella } talizio a Vecchia Antonio   | Vecchia Nella } padre, dom. a Sa-   |
|                      |                        |                                     | fu Domenico, dom. a Salerno.  | lerno; con usufrutto vitalizio come contro.   |
| »                    | 102550                 | 14 —                                | Chiavetta Michele di Stefano, dom. a Cerami (Catania).  | Chiavetta Michele di Epifanto, dom. a Cerami (Catania).   |
| »                    | 395950                 | 35 —                                | de Angelis Gilda fu Giovanni, nubile, dom. a Napoli; con usuf. a Cammarano Innocenza fu Giovanni, nubile.   | de Angelis Ermenegilda fu Pasquale, nubile, dom. a Napoli.  |
| »                    | 395951                 | 35 —                                | Intestata come la precedente.   | Intestata come la precedente.   |
| »                    | 168021                 | 3.955 —                             | Huber-Marzotto Anna-Maria fu Luigi, minore sotto la tutela di Marzotto Gaetano, dom. a Valdagno (Vicenza).  | Marzotto Anna-Maria fu Luigi, minore ecc. come contro.  |
| »                    | 452795                 | 17,50                               | Carapezza Angelo fu Croce, dom. a Petralia Sottana (Palermo), ipotecata.  | Carapezza Croce fu Vincenzo, dom. come contro, ipotecata.   |
| »                    | 452976                 | 161 —                               | Vassallo Venere fu Domenico, moglie di Vassallo Federico, dom. a Racalmuto (Agrigento), vincolata.  | Vassallo Carmela-Maria-Venera fu Domenico, moglie ecc. come contro, vincolata.  |
| »                    | 374326                 | 325,50                              | Ghislanzoni Ulisse fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Sironi Irene, ved. Ghislanzoni, dom. a Lecco (Como).   | Ghislanzoni Ulisse fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Sironi Irene, ved. Ghislanzoni, dom. a Lecco (Como). |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 47).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO               | NUMERO<br>d'iscrizione | AMMONTARE<br>della<br>rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE   | TENORE DELLA RETTIFICA  |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1                    | 2                      | 3                                   | 4   | 5   |
| 3,50 %<br>Redimibile | 55665                  | 224 —                               | Genzini <i>Giulia-Amalia-Elisabetta</i> fu Annibale, moglie di Giovanardi Umberto Carlo Fortunato, dom. a Milano, vincolata.  | Genzini <i>Elisabetta-Amelia-Giulia</i> fu Annibale, moglie ecc. come contro.   |
| "                    | 451172                 | 1.337 —                             | Gagliano <i>Luigia</i> fu <i>Giuseppe</i> moglie di <i>Fulgina Modica Pasquale</i> fu Onofrio, dom. in Agrigento.   | Gagliano <i>Luigia</i> fu <i>Salvatore</i> , moglie ecc. come contro.   |
| "                    | 52735                  | 35 —                                | Moreno <i>Luigi</i> di Cesare, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Zuccarello (Genova).   | Moreno <i>Gildo-Santino-Luigi</i> di Cesare, minore ecc. come contro.   |
| "                    | 16592                  | 395,50                              | Mori <i>Giacomina</i> fu <i>Giuseppe</i> , ved. di <i>Guidacciuolo</i> o <i>Guidacciolu</i> Paolo, interdetta, sotto la tutela di <i>Cima Vittorio</i> , dom. a Spezia. | Mori <i>Giacomina</i> fu <i>Giuseppe</i> , ved. di <i>Guidacciolu</i> Paolo, interdetta sotto la tutela di <i>Cima Vittorio</i> , dom. come contro. |
| "                    | 76258                  | 112 —                               | Mori <i>Giacomina</i> fu <i>Giuseppe</i> , ved. di <i>Guidacciolo</i> Paolo, interdetta, sotto la tutela di <i>Cima Vittorio</i> , dom. a Marola (Genova).              |   |
| "                    | 335983                 | 161 —                               | Lofaro <i>Mariantonia</i> fu <i>Antonio</i> , <i>nubile</i> , dom. a Villa San Giovanni (Reggio Calabria).  | Lofaro <i>Mariantonia</i> fu <i>Antonio</i> , <i>minore sotto la p. p. della madre Germanò Rosaria</i> , ved. <i>Lofaro Antonio</i> .               |
| "                    | 286077                 | 259 —                               | Lamberti <i>Angelo</i> fu <i>Giuseppe</i> , minore sotto la p. p. della madre <i>Sigismondi Pierina</i> , dom. a Vallecrosia (Imperia).                                 | Lamberti <i>Angelo</i> fu <i>Giuseppe</i> , minore sotto la p. p. della madre <i>Sigismondi Maria-Pierina</i> , dom. come contro.                   |
| "                    | 45941                  | 350 —                               | <i>De Bernardis</i> <i>Lorenzo</i> fu <i>Angelo</i> , dom. a Lima (Perù).   | <i>De Bernardis</i> <i>Lorenzo</i> fu <i>Angelo</i> , dom. a Lima (Perù).   |
| Cons. 3,50 %         | 205192                 | 14 —                                | Barmettes <i>Leonardo</i> fu <i>Zaccaria</i> , dom. a Saint-Oyen (Torino) ipotecate.  | Barmettes <i>Giovanni-Leonardo</i> fu <i>Zaccaria</i> , dom. come contro, ipotecate.  |
| "                    | 571494                 | 101,50                              |   |   |
| 3,50 %<br>Redimibile | 75478                  | 157,50                              | <i>Berrini</i> <i>Rosa</i> fu <i>Carlo</i> , moglie di <i>Gazzano Vincenzo Camillo</i> , dom. a Ceva (Cuneo).   | <i>Berrino</i> <i>Rosa</i> fu <i>Carlo</i> , moglie ecc. come contro.   |
| Cons. 5 %            | 410086                 | 50 —                                | Gubitosi <i>Giulia</i> di <i>Enrico</i> , <i>nubile</i> , dom. in Apice (Benevento), vincolata.   | Gubitosi <i>Giulia</i> di <i>Enrico</i> , <i>minore sotto la p. p. del padre</i> , dom. come contro, vincolata.                                     |
| "                    | 410085                 | 50 —                                | Gubitosi <i>Gilda Clorinda</i> di <i>Enrico</i> , <i>nubile</i> , dom. in Apice (Benevento), vincolata.   | Gubitosi <i>Gilda Clorinda</i> di <i>Enrico</i> , <i>minore sotto la p. p. del padre</i> , dom. in Apice (Benevento), vincolata.                    |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 1º giugno 1935 - Anno XIII

(2234)

Il direttore generale: CIARROCCA.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 48.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO                                   | NUMERO<br>d'iscrizione | AMMONTARE<br>della<br>rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE   | TENORE DELLA RETTIFICA  |
|--|------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1  | 2                      | 3                                   | 4   | 5   |
| 3,50 %<br>Redimibile                     | 125140                 | 140 —                               | Tedeschini D'Annibale Marianna di <i>Angelo</i> minore sotto la p. p. del padre, dom. a Borbona (Aquila).   | Tedeschini D'Annibale Marianna di <i>Giovanni-Angelo</i> , minore, ecc., come contro.   |
| Cons. 3,50 %                             | 100688                 | 28 —                                | <i>Ansaldi</i> Carlo fu Francesco, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).  | <i>Ansaldo</i> Carlo fu Francesco, dom. come contro.  |
| "  | 74196                  | 56 —                                | <i>Ansaldi</i> Carlo fu Francesco, dom. a Casale.   | <i>Ansaldo</i> Carlo fu Francesco.  |
| Cons. 5 %                                | 221446                 | 75 —                                | Gattini Calogero fu <i>Paolo-Calogero</i> minore sotto la p. p. della madre Nastasi Provvidenza fu Antonino, ved. di Gattini <i>Paolo-Calogero</i> dom. a Marsala (Trapani).  | Gattini Calogero fu <i>Calogero</i> , minore sotto la p. p. della madre Nastasi Provvidenza fu Antonino, ved. di Gattini <i>Calogero</i> , dom. come contro.  |
| "  | 105681                 | 50 —                                | Salese Leonarda, minore sotto la tutela dell'Amministrazione dei conservatori riuniti di Foggia; con usufr. congiuntamente ai coniugi Colangelo Antonio di Carlo e Quaranta Ripalta fu Pasquale, dom. in Ortanova (Foggia).               | Salese Leonarda di <i>Costanzo</i> , minore sotto la p. p. del padre, dom. a Foggia; con usufr., come contro.   |
| 3,50 %<br>Redimibile                     | 4228                   | 140 —                               | <i>Maggi</i> Maria fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Chiappo Medina, ved. di <i>Maggi</i> Giovanni, dom. a Sordevolo (Novara).   | <i>Maggia</i> Maria fu Giovanni, minore, ecc., come contro.   |
| "  | 281920                 | 1.624 —                             | Rossi Carlo Giovanni detto Nino fu Roberto, minore sotto la p. p. della madre Fascio Giuseppina di Pietro, dom. a Genova.   | Rossi Carlo Giovanni detto Nino fu Roberto, minore sotto la p. p. della madre Fascio Giuseppina, <i>moglie del presunto assente Rossi Roberto</i> , dom. a Genova.  |
| "  | 440389                 | 84 —                                | Pignatari Lidia, Franca e Renata fu Raffaele minori sotto la p. p. della madre Delpino <i>Ginevra</i> fu Federico ved. Pignatari, dom. a Roma; con usufrutto vitalizio a Delpino <i>Ginevra</i> fu Federico, ved. Pignatari, dom. a Roma. | Pignatari Lidia, Franca e Renata fu Raffaele, minori sotto la p. p. della madre Delpino <i>Carlotta</i> fu Federico, ved. Pignatari, dom. a Roma, con usufr. vital. a Delpino <i>Carlotta</i> fu Federico, ved., ecc., come contro. |
| "  | 10890                  | 175 —                               | Palisi Giovanni di <i>Giovanni</i> , dom. a New York.   | Palisi Giovanni di <i>Antonino</i> , dom. a New York.   |
| Cons. 5 %<br>Littorio                    | 46013                  | 350 —                               | Cataffo <i>Carmela</i> , <i>Arturo</i> , Gennaro ed Anastasia fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Bille Giuseppina fu Luigi, ved. Cataffo, dom. a Benevento in parti uguali.  | Cataffo <i>Maria-Carmela</i> , Anastasia, <i>Pasquale-Arturo</i> e Gennaro fu Antonio, <i>gli ultimi due</i> minori sotto la p. p., ecc., come contro.  |
| 3,50 %<br>Redim. 1934                    | 37076                  | 103 —                               | <i>Del Sardo</i> Antonio di Giovanni, dom. a New York.  | <i>Del Sordo</i> Antonio di Giovanni, dom. a New York.  |
| Buoni Tes.<br>novennali<br>7ª Serie 1934 | 1923<br>1924           | Cap. 50.000 —<br>" 4.000 —          | Rapa Giuseppe e <i>Mileno</i> fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Mascardi Maria, ved. Rapa, con usufr. a suo favore.   | Rapa Giuseppe e <i>Gio Balta-Mileno</i> fu Ernesto, minori, ecc., come contro.  |

| DEBITO   | NUMERO<br>d'iscrizione | AMMONTARE<br>della<br>rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE   | TENORE DELLA RETTIFICA   |
|--|------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 1  | 2                      | 3                                   | 4   | 5  |
| <b>Buoni Tes. novennali 7<sup>a</sup> Serie 1934</b> | 1943                   | Cap. 10.500 —                       | Rapa Giuseppe e <i>Mileno</i> fu Ernesto, minori sotto la tutela di Mascardi Gio' Batta.  | Rapa Giuseppe e <i>Gio Batta-Mileno</i> fu Ernesto, minori, ecc., come contro.   |
| 3,50 % Redimibile                                    | 155660                 | 406 —                               | Allegri <i>Luclana</i> fu <i>Giovanni</i> , minore sotto la p. p. della madre Vacanti Guatterrini Laudomia, dom. a Tremonia.  | Allegri <i>Lucia Anna</i> fu <i>Antonio</i> , minore, ecc., come contro.   |
| "  | 259374                 | 1.225 —                             | Capocchiani Maria fu Giuseppe, moglie di <i>Lanciaprima</i> Antonio, dom. a Roma; con usuf. vital. a <i>Lanciaprima</i> Maria Carmela fu Silvestro, ved. di Capocchiani Giuseppe, dom. a Roma.                      | Capocchiani Maria fu Giuseppe, moglie di <i>Lanciaprima</i> Antonio, dom. a Roma; con usuf. vital. a <i>Lanciaprima</i> Maria Carmela fu Silvestro, ved., ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 %   | 397602                 | 35 —                                | Coda Giuseppe } fu Melchiorre, dom. a Cos-<br>Coda Agostina } sila (Novara); con usu-<br>Coda Benedetta } frutto a Gilardino <i>Mo-</i><br><i>desta</i> fu Francesco, ved. di Coda Mel-<br>chiorre, dom. a Cossila. | Intestate come contro; con usuf. a Gilardino <i>Giovanna Modesta</i> fu Francesco, ved., ecc., come contro.  |
| "  | 397601                 | 35 —                                |   |  |
| "  | 397604                 | 35 —                                |   |  |
| 3,50 % Redimibile                                    | 370151                 | 66,50                               | <i>Brogliatti</i> Lorenzo fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Bonatto Maria Teresa ved. <i>Brogliatti</i> , dom. a Châtillon (Aosta).  | <i>Brogliatto</i> Lorenzo fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Bonatto <i>Minella</i> Maria Teresa ved. <i>Brogliatto</i> dom. come contro.                        |
| Cons. 5 %  | 103947                 | 100 —                               | Gubitosi Giuseppe fu Vincenzo, dom. in Apice (Benevento); con usufrutto vitalizio ad Amorosi <i>Clotilde</i> fu Carmelo, ved. Gubitosi, dom. in Apice.  | Intestata come contro; con usuf. vital. ad Amorosi <i>Clorinta</i> fu Carmelo, ved., ecc., come contro.  |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, 8 giugno 1935 - Anno XIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2341)

## CONCORSI

### REGIA PREFETTURA DI CREMONA

#### Concorsi a posti di sanitari condotti.

Il Prefetto della provincia di Cremona rende noto che, con avvisi in data 30 maggio 1935-XIII, sono stati indetti i seguenti concorsi a posto di sanitario condotto:

a) per medico chirurgo, nelle condotte di: Capralba con Piaranica; Casalmaggiore 4<sup>a</sup>; Cremona; Dovera con Crespiatica; Grontardo con Scandolara Ripa d'Oglio; Montodine con Moscazzano e frazioni di Ripalta Arpina, Persico Dosimo; Romanengo con Salvirolo; Trescorre con Casaletto Vaprio; Voltido con Drizzona.

b) per veterinario, nelle condotte di: Bagnolo Cremasco con Casaletto Ceredano, Chieve, Monte Cremasco, frazione Scannabue di Palazzo Pignano e Vaiano Cremasco; Ostiano con Gabbioneta Binanuova e Volongo; Palvareto con Casteldidone.

c) per levatrice, nelle condotte di: Azzuello con Castelvico; Bagnolo Cremasco; Capralba; Casteldidone; Montodine e frazioni di Ripalta Arpina; Moscazzano; Ripalta Cremasca 1<sup>a</sup>; Rivolta d'Adda 2<sup>a</sup>; Torlino; Voltido.

Il termine per la presentazione delle domande documentate scade il giorno 30 agosto 1935, alle ore 18.

Il bando di concorso può essere richiesto alla Prefettura di Cremona ed ai predetti Comuni interessati.

Il Prefetto.

(2405)

### REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

#### Concorso a posti di medico-chirurgo condotto.

Il Prefetto di Venezia avvisa di aver bandito il concorso per titoli ed esame per coprire i posti di medico chirurgo condotto vacanti al 30 aprile 1935-XIII nei seguenti Comuni della Provincia:

1° *Annone Veneto*: unica condotta. - Popolazione abitanti 4605; superficie km. 25,80; media iscritti elenco poveri ultimo triennio: 764; stipendio iniziale L. 8500.

2° *Campolongo Maggiore*. - Popolazione abitanti 7545. Prima condotta: popolazione della condotta: abitanti 4300; superficie della condotta kmq. 12; media iscritti elenco poveri della condotta ultimo triennio: 955; stipendio iniziale L. 9000.

3° *Cona*: unica condotta. - Popolazione abitanti 5821; superficie kmq. 65,27; media iscritti elenco poveri ultimo triennio 374; stipendio iniziale L. 9000.

4° *Fossò*: unica condotta. - Popolazione abitanti 3553; superficie kmq. 10; media iscritti elenco poveri ultimo triennio 675; stipendio iniziale L. 8500.

5° *Meolo*: unica condotta. - Popolazione abitanti 3553; superficie kmq. 10; media iscritti elenco poveri ultimo triennio 675; stipendio iniziale L. 8500.

6° *Portogruaro*. - Popolazione abitanti 17.228. Terza condotta: popolazione della condotta: abitanti 5800; superficie della condotta kmq. 19; media iscritti elenco poveri della condotta ultimo triennio: 1230; stipendio iniziale L. 8000.

7° *Venezia*. - Popolazione abitanti 250.327. Condotta di San Pietro in Volta: popolazione della condotta abitanti 1700; superficie della

condotta: kmq. 0,71; media iscritti elenco poveri della condotta: 550; stipendio iniziale L. 8500.

Oltre gli assegni per stipendio, come sopra indicati per ciascuna delle condotte messe a concorso, spettano ai medici condotti nominati, e nei limiti di legge, le indennità caro-viveri, se ed in quanto i Comuni presso i quali assumeranno servizio, corrispondano al personale dipendente tale indennità, oltre l'indennità di trasporto nella seguente misura: di L. 1000 annue, se faranno uso della bicicletta; di L. 2500 annue, se faranno uso della motocicletta; di L. 3000 annue se faranno uso di un cavallo; di L. 4000 annue se saranno costretti a mantenere due cavalli o a servirsi di un'automobile.

Tali assegni e le indennità, a qualunque titolo corrisposte, sono gravati delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e delle prescritte altre ritenute di legge.

Il termine per la presentazione, alla Regia prefettura di Venezia, delle domande, corredate dei documenti e titoli prescritti, è stato fissato alle ore 18 del 31 agosto 1935-XIII.

Venezia, addì 30 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: BENIGNI.

(2406)

## REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

### Concorsi a posti di sanitario condotto.

In data 30 maggio u. s. è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di sanitario condotto presso i seguenti Comuni di questa Provincia:

Acquafondata: popolazione 883; stipendio L. 10.500 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio.

Alatri (3ª condotta): popolazione 18.039; stipendio L. 8500 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio; indennità caro viveri L. 316,80 lorde di sola ricchezza mobile e complementare.

Alvito: popolazione 5361; stipendio L. 8500 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio; indennità di cavalcatura L. 1200.

Castelliri: popolazione 2893; stipendio L. 10.500 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio; indennità di cavalcatura di L. 2006,40 annue al lordo della sola riduzione di cui al R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Ceccano (2ª condotta): popolazione 14.075; stipendio L. 8500 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio; indennità caro viveri di L. 316,80 (fino a conservazione), al netto delle riduzioni di legge.

Ceprano (2ª condotta): popolazione 7736; stipendio L. 8500 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio; viene inoltre corrisposta l'indennità caro viveri nella misura e per il tempo che sarà mantenuta per gli altri impiegati comunali.

Colfelice: popolazione 2211; stipendio L. 10.500 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio; indennità cavalcatura di L. 1326 al lordo delle ritenute di legge. Caroviveri per gli ammogliati, o vedovi con prole nella proporzione di L. 30,80 al lordo delle ritenute di legge.

Colleparado: popolazione 1253; stipendio L. 10.500 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio.

Filetino: popolazione 2243; stipendio L. 10.500 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio; indennità di caro viveri, se coniugato, nella misura e per il tempo che sarà mantenuto per gli altri impiegati comunali.

Pontecorvo (1ª condotta): popolazione 14.015; stipendio L. 8500 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio; indennità cavalcatura di L. 2400 se il sanitario sia provvisto di mezzi propri di locomozione.

Roccardare: popolazione 1544; stipendio L. 10.500 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio.

Roccasecca (1ª condotta): popolazione 7573; stipendio L. 9500 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio; indennità di cavalcatura di L. 2280 al lordo delle ritenute di legge.

Sgurgola: popolazione 3876; stipendio L. 10.500 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio.

Vico nel Lazio: popolazione 2799; stipendio L. 10.500 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio.

Gli assegni sono al lordo delle ritenute di legge.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire a questa Prefettura (Divisione Sanità) i documenti di rito entro il 31 agosto 1935-XIII (ore 19).

Il concorso si svolgerà secondo le norme contenute nel R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, e nei decreti Ministeriali 15 aprile 1935-XIII, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1935-XIII.

Frosinone, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

Il Prefetto.

(2408)

### Concorso a posti di levatrice condotta.

In data 30 maggio 1935-XIII è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di levatrice condotta presso i seguenti Comuni:

Anagni: popolazione 11.286; stipendio L. 3000 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio.

Arce (2ª condotta): popolazione 7705; stipendio L. 3500 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio.

Arnara: popolazione 2780; stipendio L. 4000 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio.

Ausonia: popolazione 3526; stipendio L. 4000 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio.

Campoli Appennino: popolazione 1750; stipendio L. 4000 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio.

Casalattico: popolazione 1715; stipendio L. 4000 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio; L. 300 indennità di cavalcatura.

Cassiro (2ª condotta): popolazione 18.582; stipendio L. 3000 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio; indennità caroviveri di cui al R. decreto 17 febbraio 1927, n. 228.

Castelnuovo Parano: popolazione 1041; stipendio L. 4000 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio.

Cervaro: popolazione 6389; stipendio L. 4000 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio.

Colfelice: popolazione 2211; stipendio L. 4000 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio; indennità caroviveri è dovuta nella proporzione di L. 30,80.

Ferentino: popolazione 15.163; stipendio L. 3000 con quattro aumenti decimali; indennità caroviveri uguale a quello corrispondente agli altri impiegati comunali.

Isola del Liri: popolazione 9896; stipendio L. 3500 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio; caroviveri di L. 158,40.

Filetino: popolazione 2246; stipendio L. 4000 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio; indennità caroviveri se ed in quanto è dovuta e fino a quando la concessione sarà mantenuta dal Comune.

Pignataro Interamna: popolazione 4286; stipendio L. 4000 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio.

Roccardare: popolazione 1544; stipendio L. 4000 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio.

Sant'Andrea: popolazione 1717; stipendio L. 4000 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio.

Santo Padre: popolazione 2422; stipendio L. 4000 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio.

Trevi nel Lazio: popolazione 3037; stipendio L. 4000 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio.

Vallerotonda: popolazione 4700; stipendio L. 4000 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio.

Vicalvi: popolazione 3448; stipendio L. 4000 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio.

Villa Santa Lucia: popolazione 2407; stipendio L. 4000 con cinque aumenti quadriennali del decimo dello stipendio.

Gli assegni sono al lordo delle ritenute di legge.

Per essere ammesse ai concorsi le aspiranti dovranno far pervenire a questa Prefettura i documenti di rito entro il 31 agosto 1935-XIII (ore 19).

Il concorso si svolgerà secondo le norme contenute nel R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, e nei decreti Ministeriali 15 aprile 1935-XIII, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 1935-XIII.

Frosinone, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII

Il Prefetto.

(2407)

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore.

SANTI RAFFAELE, gerente.

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.